



Automobile Club d'Italia
SERVIZIO GESTIONE PRA
GB/pm

Sigg. DIRETTORI
COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
DIREZIONI E UNITA' TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari nei territori colpiti da calamità naturali.

Si comunica che con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 gennaio 2019 sono stati sospesi i termini dei versamenti e adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019, nei confronti delle persone fisiche che alla data del 26 dicembre 2018 avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea (Provincia di Catania) e nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 26 dicembre 2018, avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni sopra indicati.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2019.

Dal punto di vista operativo, per quanto concerne la gestione degli importi sulle procedure STA e Copernico, gli operatori STA saranno tenuti alla valorizzazione ad "S" del flag "calamità naturale".

Si ricorda che ove i soggetti interessati richiedano la trascrizione di formalità PRA senza il contestuale versamento dell'IPT, tali formalità con IPT "sospesa" dovranno essere gestite unicamente presso gli Uffici periferici ACI, con "forzatura importi" (e quindi con squadratura IPT fra calcolato e dichiarato). Si comunica inoltre che, allo scopo di non creare alcun disagio all'utenza, le formalità STA potranno essere gestite - nel periodo di "sospensione" - mediante le c.d. Procedure di Emergenza (PrenotaMotorizzazione e Copernico). In sede di



acquisizione della pratica, si dovrà procedere, comunque, alla valorizzazione del flag “calamità naturale”.

L’IPT “sospesa” non versata al momento della presentazione della formalità PRA dovrà essere versata dagli interessati entro il 31 ottobre 2019.

Resta inteso che, ove la parte interessata non intenda avvalersi della c.d. “sospensione IPT”, potrà sempre presentare la relativa formalità PRA con contestuale versamento dell’imposta. In tale ipotesi, se la formalità PRA viene presentata entro il 31 ottobre 2019 e il termine di 60 giorni per la presentazione è scaduto ma è comunque ricompreso entro il periodo di sospensione (26 dicembre 2018 – 30 settembre 2019) non si applicheranno sanzioni o interessi. In sede di acquisizione della pratica, si dovrà procedere alla valorizzazione del flag “calamità naturale”.

Gli Uffici periferici saranno comunque tenuti al controllo della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio fiscale e, quindi, del fatto che la residenza/sede operativa delle persone fisiche e la sede legale/operativa delle persone giuridiche (effettuando ove possibile visura su Telemaco) sia effettivamente in uno dei Comuni interessati dal provvedimento di sospensione.

Si precisa, inoltre, che, qualora un’Impresa abbia la sede operativa ubicata in uno dei Comuni interessati dal provvedimento di sospensione, ma la sede legale in un altro Comune appartenente ad una Provincia diversa da quella di Catania, non sarà possibile utilizzare il flag “calamità naturale” e tali formalità dovranno essere gestite, mediante la forzatura importi, unicamente dagli Uffici periferici ACI.

Il Decreto Ministeriale conferma, altresì, che non si procede al rimborso di quanto già versato.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
F.to digitalmente